

DETERMINA PRESIDENZIALE N. 44 DEL 05 AGO. 2019

**OGGETTO:** Contratto di Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei fanghi (C.E.R. 19 08 05) e delle sabbie (C.E.R. 19 08 02) prodotti dall'impianto di depurazione di Catania ai fini del recupero e/o smaltimento ed attività correlate, C.I.G. 704205579E, registrato il 23/01/2018.

\*\*\*

**Premesso che**

tra le Parti, in relazione al contratto citato in epigrafe avviato in via d'urgenza, è sorta controversia - sin da subito - circa le difficoltà rappresentate dall'ATI REM capogruppo di non poter conferire i rifiuti agli impianti, già indicati in sede di gara (nella fattispecie, Ofelia Ambiente srl ed RACO srl), in considerazione dell'intervenuto provvedimento cautelare emesso nei confronti di quest'ultima da parte della procura della Repubblica dei Reggjo Calabria e di non poter procedere a vantaggio della RACO srl in quanto anch'essa non confermava la disponibilità a ricevere i fanghi, ovvero dell'impossibilità di poter conferire i fanghi prodotti dal trattamento dei reflui urbani a compostaggio;

il RUP dell'appalto ha contestato e diffidato la capofila REM a conformarsi alle obbligazioni contrattuali e, dunque, ad ovviare alle criticità riscontrate estendendo la richiesta di disponibilità alla ricezione dei fanghi ad altri impianti in ambito regionale;

le superiori circostanze hanno portato ad una serie di eccezioni e contestazioni, veicolate mediante copiose comunicazioni tra la Sidra e l'ATI ivi interamente richiamate e non materialmente allegate, circa il riconoscimento del prezzo da sostenere per smaltire i rifiuti in discarica;

il RTI REM, infine, avendo trovato disponibilità presso la Sicula Trasporti, si era dichiarato disponibile all'avvio del trasporto dei fanghi in discarica nell'intesa che il prezzo relativo al conferimento sarebbe dovuto essere concordato tra la Sidra ed il Gestore;

con nota del 20/04/2018 prot. 10142 da parte di Sidra, è stato sottoposto all'appaltatore uno schema di atto di sottomissione che prevedeva, per l'appunto, un importo pari ad € 24 ton volto a remunerare il solo trasporto e conferimento in discarica dei fanghi, mentre il costo dello smaltimento era destinato ad essere regolato direttamente tra la Sidra ed il Gestore;

con nota al prot. n. 10716 del 27/04/2018 e successivamente con nota n. 10955 del 02/05/18 il RTI REM capogruppo sottoscriveva e restituiva il contratto d'appalto e l'atto di sottomissione del prezzo ivi apponendo precipue riserve sul prezzo del trasporto come meglio specificamente indicate in atti;

successivamente, la società Sicula Trasporti rendeva edotto Sidra di non poter ricevere rifiuti a causa delle condizioni di abbancamento in discarica;

l'ATI REM, frattanto, avanzava domanda giudiziale innanzi al Tribunale Civile di Catania finalizzata al riconoscimento, da un lato, del giusto prezzo (R.G.10333/18) e, dall'altro, all'anticipazione del prezzo (R.G. 9108/18);

stante l'impossibilità della società RTI REM di reperire impianti di smaltimento, il RUP, con nota del 02/11/2018 prot. 27033, emanava il provvedimento di risoluzione del contratto per le motivazioni come specificatamente indicate nel citato provvedimento;

**SIDRA S.p.A**  
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania  
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264  
sito internet : [www.sidraspa.it](http://www.sidraspa.it)

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.  
P.I./C.F. : 03291390874  
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359





**atteso che**

veniva emanato, frattanto, il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in Legge, 16/11/2018 n°130, G.U. 19/11/2018, - il c.d. Decreto Genova -, che all'art. 41 ha, espressamente previsto al fine precipuo di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione e nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i parametri ed i limiti di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Allegato IB), fatta eccezione per gli idrocarburi come segnatamente elencati nel predetto decreto;

nonostante il recente provvedimento legislativo permangono le difficoltà dei gestori di impianti di compostaggio ad accettare i fanghi provenienti da reflui urbani, in quanto la conformità ai nuovi limiti qualitativi non supera le lacune normative inerenti alla provenienza del refluo ed in particolare circa la presenza di reflui industriali;

con nota prot. n. 053365 del 13/12/2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti invitava sia i gestori degli impianti di depurazione che i gestori delle discariche presenti in ambito regionale, per una riunione operativa volta ad affrontare le criticità nello smaltimento dei fanghi di depurazione;

nel corso della riunione è stata rimarcata la necessità di conferire i fanghi a discarica stante le condizioni di incertezza circa la possibilità di conferire i fanghi a compostaggio

**dato atto**

che al momento, il conferimento in discarica è la forma da preferire per la gestione dei fanghi prodotti dalla depurazione, anche dal punto di vista della sostenibilità economica, così come di recente attuato dalla Sidra con specifica gara;

che per il conferimento in discarica è prassi applicare anche allo smaltimento dei fanghi di depurazione il principio di prossimità dell'impianto, al fine di favorire il minor instradamento dei rifiuti

**preso atto**

della proposta transattiva formulata, per il tramite dell'Avv. Gaetano Tafuri, da parte dell'ATI REM capogruppo finalizzata a rendersi disponibile alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'appalto in parola alle stesse condizioni contrattuali ivi prevedendo la variazione del prezzo, limitatamente al conferimento in discarica, prospettato in via transattiva da Sidra, con mail del 12/03/2019 inviata dal nostro avv. Milazzo, al fine di addivenire ad un bonario componimento;

**considerato che**

le motivazioni a supporto della risoluzione del contratto formulate dal RUP ai sensi dell'art. 108 comma 1 lett. a) e lett. c) relativamente alle variazioni delle condizioni contrattuali ineriscono al riconoscimento del maggior prezzo determinato, per l'appunto, dalla asserita impossibilità di reperire i fanghi a siti di recupero;

**rilevato che**

la Sidra, al fine di ovviare alle problematiche ambientali che sono scaturite dall'emergenza fanghi ed ottemperare alle prioritarie finalità di tutela dell'ambiente, ritiene congrua e soddisfacente la disponibilità della società dell'ATI REM capogruppo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'appalto più volte citato manifesta con note del 26/03/2019, prot. n. 6533, e del 26/04/2019 prot. n. 9186;

**VISTI**

- lo Statuto di Sidra ed il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27/09/2019 con cui è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Avv. Antonio Francesco Vitale;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/10/2018 con cui sono attribuiti i poteri al Presidente;

**SIDRA S.p.A**  
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania  
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264  
sito internet : [www.sidraspa.it](http://www.sidraspa.it)

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.  
P.I./C.F. : 03291390874  
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359



- l'attività di che trattasi è finanziato con propri fondi di bilancio;

#### DETERMINA

- di ritenere opportuno - stante la manifestata disponibilità del RTI REM capogruppo a dare prosecuzione all'attività contrattuale agli stessi patti e condizioni - di dare corso al contratto di "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei fanghi (C.E.R. 19 08 05) e delle sabbie (C.E.R. 19 08 02) prodotti dall'impianto di depurazione di Catania ai fini del recupero e/o smaltimento ed attività correlate, C.I.G. 704205579E, registrato il 23/01/2018, fatto eccezione del prezzo come sopra formulato ed a condizione che il RTI REM rinunci ai giudizi in corso del giusto prezzo (R.G.10333/18) e dall'anticipazione del prezzo (R.G. 9108/18) nelle forme e nei termini di rito;
- di ritenere congruo, così come già proposto alla società ATI REM, il prezzo fisso di € 101,16/ton in caso di conferimento continuativo in discarica, da applicare nelle condizioni in cui permangano le citate criticità per il conferimento dei fanghi presso impianti di recupero;
- di deferire al Responsabile del Procedimento, dott. ing. Osvaldo De Gregoriis, l'assunzione dei consequenziali provvedimenti che la Legge permette di adottare in autotutela;
- di dare pubblicazione del presente provvedimento secondo la Normativa sulla Trasparenza

Il Presidente

Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale